

# CATTOLICA & AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI AGEVOLATI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA TUTELA DEGLI ALLEVATORI DI ANIMALI

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione  
(MOD. CA RIS ZOO - ED. 12/2020)  
sono parte integrante del Set Informativo,  
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni  
(MOD. CA RIS ZOO DIP - ED. 12/2020)
  - DIP Aggiuntivo Danni  
(MOD. CA RIS ZOO DIP AGG - ED. 12/2020)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app   

**CATTOLICA**  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896



## PRONTI ALLA CHIAREZZA

“Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.”

### ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA



#### INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



#### FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



#### COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

### GLOSSARIO

Per distinguere a colpo d'occhio le voci specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza.

## SOMMARIO

### GLOSSARIO

#### TERMINI SPECIFICI PRESENTI NELLA POLIZZA

### DEFINIZIONI GENERALI

### DEFINIZIONI PER SPECIE

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

<b>Art. 1 - Durata della polizza</b>	<b>15</b>
<b>Art. 2 - Recesso del Contraente</b>	<b>15</b>
<b>Art. 3 - Pagamento del premio da parte del Contraente</b>	<b>16</b>
<b>Art. 4 - Oneri fiscali</b>	<b>16</b>
<b>Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</b>	<b>16</b>
<b>Art. 6 - Altre assicurazioni</b>	<b>16</b>
<b>Art. 7 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione</b>	<b>16</b>
<b>Art. 8 - Validità territoriale</b>	<b>16</b>

## EPIZOOZIE

### 1 – COSA È ASSICURATO

<b>Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione</b>	<b>17</b>
<b>Art. 10- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati</b>	<b>18</b>

### 2 – GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

<b>Art. 11 – Garanzia Mancato Reddito PLUS</b>	<b>19</b>
--	-----------

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

<b>Art. 12 - Obblighi derivanti dalla polizza</b>	<b>20</b>
<b>Art. 13 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie</b>	<b>20</b>
<b>Art. 14 - Valore Assicurato dell'Allevamento</b>	<b>21</b>
<b>Art. 15 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione</b>	<b>22</b>
<b>Art. 16 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza</b>	<b>23</b>
<b>Art. 17 - Aggravamento e diminuzione del rischio</b>	<b>23</b>
<b>Art. 18 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi</b>	<b>24</b>

### 4 – COSA NON È ASSICURATO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

<b>Art. 19 – Danni non coperti dalla garanzia</b>	<b>25</b>
<b>Art. 20 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno</b>	<b>25</b>

## SMALTIMENTO

### 1 – COSA È ASSICURATO

<b>Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione</b>	<b>27</b>
<b>Art. 22 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi</b>	<b>27</b>
<b>Art. 23 - Soggetti che possono aderire</b>	<b>28</b>
<b>Art. 24 - Allevamenti che possono essere assicurati</b>	<b>20</b>

### 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

<b>Art. 25 - Obblighi derivanti dalla polizza</b>	<b>29</b>
<b>Art. 26 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie</b>	<b>30</b>

<b>Art. 27 - Valore Assicurato dell'Allevamento</b>	<b>30</b>
<b>Art. 28 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione</b>	<b>31</b>
<b>Art. 29 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza</b>	<b>32</b>
<b>Art. 30 - Aggravamento e diminuzione del rischio</b>	<b>326</b>

### 3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DELLA COPERTURA

<b>Art. 31 – Esclusioni</b>	<b>33</b>
<b>Art. 32 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno</b>	<b>33</b>

### OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO “COSA FARE IN CASO DI”

#### 1 – EPIZOOZIE: CHE OBBLIGHI HO?

<b>Art. 33 – Obblighi in caso di Sinistro</b>	<b>34</b>
<b>Art. 34 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni</b>	<b>35</b>
<b>Art. 35 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo</b>	<b>36</b>

#### 2 – SMALTIMENTO: CHE OBBLIGHI HO?

<b>Art. 36 – Obblighi in caso di sinistro</b>	<b>37</b>
<b>Art. 37 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni</b>	<b>38</b>
<b>Art. 38 - Pagamento del rimborso</b>	<b>38</b>

#### 3 – NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

<b>Art. 39 - Valutazione dei danni e arbitrato</b>	<b>39</b>
--	-----------

## GLOSSARIO

### Termini generali utilizzati nel contratto

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

## DEFINIZIONI GENERALI

<b>A</b>	
<b>Abbattimento Forzoso</b>	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure;</li> <li>- abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.</li> </ul>
<b>Adeguamento Contrattuale</b>	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
<b>Agenzia</b>	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società.

<b>Allevamento</b>	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootecnica.
<b>Allevamento Standard</b>	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
<b>Animale o Capo</b>	L'individuo animale - della specie, razza e tipologia produttiva assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
<b>Annualità</b>	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.
<b>Area a maggior rischio epidemiologico</b>	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie.  Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
<b>Assicurato</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
<b>Anagrafe Zootecnica</b>	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
<b>B</b>	
<b>Beni Assicurati</b>	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
<b>C</b>	
<b>Carcasse animali</b>	Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
<b>Certificato di Assicurazione</b>	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
<b>Ciclo e numero di cicli (di allevamento)</b>	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente.  Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le garanzie relative alle Epizootie, ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
<b>Codice di Identificazione Aziendale</b>	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.

<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
<b>Costo di rimozione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto delle carcasse animali dall'allevamento all'Impianto di trasformazione, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>Costo di distruzione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali presso Impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>D</b>	
<b>Danno/Danni</b>	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
<b>Data di trasmissione telematica / Data di Notifica</b>	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico. In caso di rinnovo, <b>la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.</b>
<b>Decreto Prezzi</b>	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.)
<b>Divieto di Movimentazione</b>	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizootia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte.
<b>F</b>	
<b>Fascicolo Aziendale (F.A.)</b>	E' il modello cartaceo ed elettronico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
<b>Fermo dell'allevamento</b>	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
<b>Franchigia</b>	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
<b>I</b>	
<b>Impresa Erogatrice dei Servizi di Smaltimento (Rimozione e/o Distruzione)</b>	Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Indennizzi Riservati</b>	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
<b>M</b>	
<b>Maggiorazione Montana</b>	Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini <b>superiori ai 700 metri</b> s.l.m. per la Regione Piemonte, e <b>superiori ai 600 metri</b> s.l.m. per tutte le altre Regioni.



<b>Malattia Infettiva</b>	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.																											
<b>Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute</b>	La perdita di reddito sofferta dall'Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette.																											
<b>Mancato Reddito</b>	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermo dell'Allevamento;</li> <li>- Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute</li> </ul>																											
<b>Massimale</b>	Il massimale è la somma indicata nel certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima rimborsabile dalla Società.																											
<b>Materiale di categoria 1</b>	Carcasse animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e degli equidi, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.																											
<b>Materiale di categoria 2</b>	Carcasse animali delle specie avicola, cunicola e suina, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009																											
<b>O</b>																												
<b>Ordinanze Sanitarie</b>	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive																											
<b>P</b>																												
<b>Periodo di carenza</b>	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di notifica dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurativa.																											
<b>Periodo di Osservazione della Sinistrosità</b>	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale sia disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa.																											
<b>Peso Convenzionale</b>	<p>Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all'età alla morte.</p> <p>Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Inferiore a 4 mesi</td> <td>100 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Da 4 a 12 mesi</td> <td>180 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Oltre 12 mesi</td> <td>400 kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Equidi</b></td> <td>Inferiore/uguale a 4 mesi</td> <td>150 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Equidi</b></td> <td>Superiore a 4 mesi</td> <td>500 kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ovi-caprini</b></td> <td>Qualsiasi età</td> <td>30 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Bovini e Bufalini</b>	Inferiore a 4 mesi	100 kg	<b>Bovini e Bufalini</b>	Da 4 a 12 mesi	180 kg	<b>Bovini e Bufalini</b>	Oltre 12 mesi	400 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Equidi</b>	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg	<b>Equidi</b>	Superiore a 4 mesi	500 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Ovi-caprini</b>	Qualsiasi età	30 kg
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Inferiore a 4 mesi	100 kg																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Da 4 a 12 mesi	180 kg																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Oltre 12 mesi	400 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Equidi</b>	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg																										
<b>Equidi</b>	Superiore a 4 mesi	500 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Ovi-caprini</b>	Qualsiasi età	30 kg																										

<b>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</b>	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.
<b>Polizza</b>	<p>La Polizza collettiva è il documento sottoscritto dalla Società e dal Contraente, nel quale il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato</li> <li>2) Società cooperative agricole e loro consorzi</li> <li>3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C</li> <li>4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice</li> </ol> <p>Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche.</p> <p>La Polizza collettiva è il contratto assicurativo al quale aderisce <b>una pluralità di Allevatori</b> con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.</p> <p>La Polizza individuale è il contratto assicurativo al quale aderisce <b>un solo Allevatore</b> anche con più certificati.</p>
<b>Premio di Polizza</b>	L'ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
<b>Prezzo Assicurativo Massimo</b>	Valore massimo determinato per garanzia, provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito <b>Decreto Prezzi</b> emesso annualmente dal MIPAAFT.
<b>Prezzo Unitario</b>	Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
<b>Procedura Semplificata</b>	Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, al fine di garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste (come da deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte, a titolo esemplificativo ma non limitativo)
<b>Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizoozie</b>	<p>Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione.</p> <p>È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.</p>
<b>Produzione Assicurata Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento</b>	Peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e/o distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva.
<b>Produzione Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento</b>	È il prodotto aritmetico della Produzione Assicurata Unitaria moltiplicata per il numero di cicli di allevamento.
<b>Q</b>	
<b>Qualifica Sanitaria</b>	<p>Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate.</p> <p>Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.</p>

<b>R</b>	
<b>Registro Anagrafico</b>	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
<b>Registro di Carico e Scarico</b>	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
<b>Rimborsi Riservati</b>	Rimborsi non liquidati ma quantificati in base alla quantità di carcasse animali denunciate e al prezzo unitario indicato nel certificato di assicurazione, in ogni caso uguale o inferiore al Prezzo Assicurativo Massimo.
<b>Rimborso</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali.
<b>S</b>	
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA
<b>Soglia di Danno</b>	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.
<b>T</b>	
<b>Tasso di Premio</b>	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
<b>U</b>	
<b>Ufficialmente Indenne</b>	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni.
<b>V</b>	
<b>Valore Assicurato</b>	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva.
<b>Valore Assicurato Unitario</b>	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
<b>Valore ISMEA</b>	Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 <a href="http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484">http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484</a> (sezione: rimborsi animali)

## DEFINIZIONI PER SPECIE

### Allevamenti di Avicoli

<b>Accasamento</b>	Preso in carico dei pulcini, per Partita.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents)</b>	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents)</b>	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Femmine	8 kg	Misti	12 kg
	Maschi	19 kg		
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Da rosticceria	1,6 kg	Da sezionare	4,0 kg
	Da arrosto	2,2 kg	Misto	2,7 kg
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce capponi un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici.			

<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
	Uova da cova in fase deposizione	Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima:		
		In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
<b>Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi</b>	Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento.			
<b>Cassone Scarrabile</b>	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
<b>Ciclo Produttivo</b>	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.			

## Allevamenti di Bovini

<b>Allevamenti Bovini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Bovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione.
<b>Allevamenti Bovini da Ingrassio</b>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> <p>Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostituti del latte (latte ricostruito).</li> <li>Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento).</li> </ul> <p>In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg</p> <p>In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.</li> </ul>
<b>Allevamento da Rimonta</b>	Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne.
<b>Fattrice</b>	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

## Allevamenti di Bufalini

<b>Allevamenti Bufalini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Fattrice</b>	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

## Allevamenti di Cunicoli

<b>Foro Fattrice</b>	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto.
<b>Fattrice</b>	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi.
<b>Valore da Macello</b>	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo aperto</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.
<b>Allevamento Cunicoli da ingrasso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato.

## Allevamenti di Equidi

<b>Equidi</b>	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
---------------	---

## Allevamenti di Ovini e di Caprini

<b>Allevamenti Ovini e Caprini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Ovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
<b>Capi Riproduttori</b>	Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi;</li> <li>- Arieti da 12 a 24 mesi;</li> <li>- Arieti oltre 24 mesi.</li> </ul>
<b>Pecore / Capre</b>	Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

## Allevamenti di Suini

<b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto</b>		Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
	<b>Lattoni</b>	Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.
	<b>Magroni</b>	Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.
<b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso</b>		Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
	<b>Suino leggero</b>	Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg.
	<b>Suino pesante</b>	Capi grassi di peso superiore a 110 kg.
<b>Allevamento Suinicoli da ingrasso.</b>		Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente <b>soggetti svezzati</b> di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
<b>Allevamenti Suinicoli Multisede</b>  Sottociclo di allevamento multisede		Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli:
	<b>Scrofaia</b>	comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg.
	<b>Svezzamento</b>	comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg.
	<b>Magronaggio</b>	comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg.
	<b>Finissaggio</b>	comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre.

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

A tutela del proprio allevamento

Si assicurano i danni economici, diretti e indiretti, che derivano dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

## NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Durata della Polizza

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.

La Polizza è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:

- a) disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da una delle Parti;
- b) a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all'Allegato Parametri, qualora non accettati dal Contraente.

### Art. 2 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente sarà concesso di recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata alla Società.**

In tal caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Il premio dovuto per tale periodo di copertura sarà:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

**Resta inteso che a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti dall'altra, non sarà più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti.**





### **Art. 3 - Pagamento del premio da parte del Contraente**

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

### **Art. 6 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Qualora ometta dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 7 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

### **Art. 8 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio dello Stato italiano.

# EPIZOOZIE

PER TUTELARE  
LA SALUTE  
UMANA E  
ANIMALE

Le malattie animali sono numerose e possono avere pesanti conseguenze economiche per il commercio di animali e derivati. Le epizoozie sono infatti trasmissibili all'uomo ed a altri animali.

## 1 – COSA È ASSICURATO

### Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI

Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky		SI
-------	---	--	----

#### Art. 10- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati



Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
- aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico e in cui tutte le specie allevate possiedano la medesima miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate.

**Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.**

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
		Equidi	Da carne Da latte
Bovini	Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	Ovi caprini	Da latte Da carne
		Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva / Epizoozia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evinca che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) siano state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato.

**Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.**

**Inoltre, è necessario allegare al certificato di assicurazione:**

1. per gli allevamenti delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina l'autodichiarazione di produzione di latte vaccino relativa al triennio precedente la data di decorrenza della garanzia;
2. per gli allevamenti di api:
  - a) attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata e rilasciata all'Assicurato, per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, dall'Associazione Produttori Apistici, operante nella provincia di ubicazione dell'allevamento Assicurato;
  - b) certificato Sanitario attestante l'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api;
  - c) auto dichiarazione di produzione di miele;
  - d) attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, per ciascun Apiario detenuto dall'Assicurato.

Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade è necessario produrre anche la Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

**In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive sia superiore al valore di 500.000,00 euro dovrà essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione della Società, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva presso gli allevamenti oggetto della copertura.**

## 2 – GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

### Art. 11 – Mancato Reddito “PLUS”

La garanzia indennizza l'Assicurato anche per la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico.

Le specie con indirizzo produttivo e le relative epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Indirizzo Produttivo	Epizootia
Api	Per la produzione di miele	Peste Americana, Peste Europea
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle
Bovini	Da carne Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Ovini e caprini	Da carne Da latte	Scrapie, Afta Epizootica, Blue Tongue

Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky Peste Suina Africana
-------	---	---

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



#### Art. 12 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

- a) **dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati siano affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.**
- b) **comunicare alla Società, per il tramite dell'agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.**  
Nel caso in cui l'Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 5) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) **attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria relative alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;**
- d) **consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;**
- e) **fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;**
- f) **di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;**
- g) **relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;**
- h) **assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;**
- i) **segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato stesso.**

#### NOTA BENE:

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.



#### Art. 13 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Assicurato alla polizza Collettiva, che per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	EFFICACIA GARANZIA dalle ore 24:00 del	AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 17)EFFICACIA GARANZIA dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:

- disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
- disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
- aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato.

**L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall'Assicurato e dal Contraente.**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e la Società si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.**



#### Art. 14 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore Assicurato Unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic	Mancato Reddito Plus
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.		
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	garanzia non prestata	metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.	
	Per la produzione di carne - Polli			
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.	
	Per la produzione di carne - Altre specie			
	Per la produzione di uova da cova			
Per la produzione di uova da consumo				
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.	
	Da carne		q.li latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.	
	Da latte			
Bufalini	Da latte			
Cunicoli	A ciclo aperto	Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice	garanzia non prestata
	A ciclo chiuso			
	Da ingrasso	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
	Da latte			
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	q.li latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.	
	Da carne		Numero di fattrici da F.A.	
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.	
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.	

Le quantità assicurate, in termini unitari, devono essere commisurate alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente o a quella triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, mancato reddito Basic e mancato reddito Plus è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

#### Art. 15 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il Premio Annuo del Certificato di assicurazione è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:

- a. subentri per morte/eredità;
- b. cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- c. cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell'allevamento ma non dell'allevamento fisico;
- d. nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;

il premio dovuto sarà calcolato come segue:

- per l'Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
- per l'Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

#### Il Premio annuo minimo

E' stabilito un premio minimo di € 20,00 per ciascun certificato.



#### Art. 16 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza

La Società provvede:

- a) **entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente.**
- b) **entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione verrà emessa una nuova polizza.

#### Art. 16 bis – Adeguamento del premio in corso d'anno

Qualora il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetta un Decreto che modifichi i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio dovrà essere conseguentemente adeguato. A tal fine, la Compagnia emetterà un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo aggiuntivo che l'Assicurato dovrà pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Assicurato, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

#### Art. 17 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Al fine delle presenti condizioni contrattuali le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Specie	Epizoozia	Area a maggior rischio epidemiologico
Api	Peste Americana, Peste Europea	Tutte le regioni e tutte le Province
	Influenza Aviaria	
Avicoli	Malattia di Newcastle	Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)	
Bovini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	
Bufalini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	
	Tubercolosi e Brucellosi	



<b>Cunicoli</b>	Mixomatosi	Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Campania
	Malattia Emorragica Virale	
<b>Equidi</b>	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
<b>Ovini e caprini</b>	Brucellosi,	Abruzzo, Sardegna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
	Scrapie, Blue Tongue,	
	Afta Epizootica	
<b>Suini</b>	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky	Sardegna, Friuli V.G., Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto
	Peste Suina Africana	

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 18 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Assicurato, dal Contraente e dall'Agenzia, **che attesta la notifica e la scadenza della copertura**.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica e scadenza della copertura;
- La Soglia di Danno;
- La Franchigia e il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premo Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Assicurato.

Al certificato di assicurazione deve essere allegato copia del Piano Assicurativo Individuale.

Il certificato deve recare la ragione sociale e la firma del Contraente attestanti la validità del certificato.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

**L'Anagrafica dell'Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall'Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Qualora vi siano variazioni in corso d'anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso una appendice di variazione contrattuale per recepire le variazioni dei dati (ad es. codice CUA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza).

Tale documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovrà accompagnare ciascuna copia del certificato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 31 ottobre, anticipato al 30 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.

i

Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – Zootecnia@Cattolicaassicurazioni.it, e per conoscenza all'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, i Certificati di Assicurazione e le eventuali appendici di variazione emessi e trasmessi anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, non convalidati o non convalidabili, motivando le ragioni della mancata vidimazione.

In assenza di comunicazione di “non convalida” la copertura si intende accettata.

L'AGENZIA dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica degli stessi.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente e spediti alla Società e consegnati all'Assicurato.

## 4 – COSA NON È ASSICURATO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

→

### Art. 19 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) **guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;**
- b) **rischi atomici;**
- c) **terrorismo, sabotaggio organizzato;**
- d) **terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;**

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) **con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;**
- f) **da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;**
- g) **ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;**
- h) **da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;**
- i) **direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;**
- j) **da eventi non certi.**
- k) **in allevamenti in cui gli animali siano allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati alla Società.**

Fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. **La sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;**

- b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.

Si intendono comunque inclusi i danni risultanti, causati o provocati, provenienti da o in relazione a quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, e non altrimenti esclusi da altre clausole previste delle presenti condizioni di assicurazione.

## Art. 20 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

### Franchigia Contrattuale per Focolaio

I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, saranno indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia dovrà, comunque, rimanere a carico dell'Assicurato e non potrà essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, qualora il focolaio epizootico si sia verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del certificato assicurativo, la franchigia applicata sarà del 20%.

### Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui certificato di assicurazione sia stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, sarà applicato un ulteriore scoperto del 20%.

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno sarà applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5 %
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15 %
V	Greggi aderenti al piano	20%

### Soglia di Danno

Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di epizootie, sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Assicurato, calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

# SMALTIMENTO

## PER LA SICUREZZA

Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti è previsto a garanzia della salute pubblica, degli altri animali e dell'ambiente, e la loro distruzione ha dei costi.

## 1 – COSA È ASSICURATO

### Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

- **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:

- ✓ Avicoli
- ✓ Bovini
- ✓ Bufalini
- ✓ Cunicoli
- ✓ Equidi
- ✓ Ovini e Caprini
- ✓ Suini

### Art. 22 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione, sottoscritto dall'Assicurato, dal Contraente e dall'Agenzia, che attesta la notifica e la scadenza della copertura.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica e scadenza della copertura;
- La Soglia di Danno;
- La Franchigia e il Massimale di rimborso;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Assicurato.

Al certificato di assicurazione deve essere allegato copia del Piano Assicurativo Individuale.

Il certificato deve recare la ragione sociale e la firma del Contraente, attestanti la validità del certificato. Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

**L'Anagrafica dell'Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I certificati di assicurazione dovranno essere compilati, in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall'Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Qualora vi siano variazioni in corso d'anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso una appendice di variazione contrattuale per recepire le variazioni dei dati (ad es. codice CUA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza).

Tale documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovrà accompagnare ciascuna copia del certificato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 31 ottobre.



Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – [Zootecnia@Cattolicaassicurazioni.it](mailto:Zootecnia@Cattolicaassicurazioni.it), e per conoscenza all'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, i Certificati di Assicurazione e le eventuali appendici di variazione emessi e trasmessi anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, **non convalidati o non convalidabili**, motivando le ragioni della mancata vidimazione.

In assenza di comunicazione di "non convalida", la copertura si intende accettata.

L'AGENZIA dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente e spediti alla Società e consegnati all'Assicurato.

### **Art. 23 - Soggetti che possono aderire**

Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
- f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- g) aver sottoscritto per lo stesso allevamento almeno la copertura base per i danni diretti e/o indiretti di ordinanze Sanitarie.

### **NOTA BENE:**

**Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.**

## Art. 24 - Allevamenti che possono essere assicurati

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
<b>Avicoli</b>	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo Per la produzione da vita - Incubatoi	<b>Cunicoli</b>	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
		<b>Equidi</b>	Da carne Da latte
		<b>Ovi caprini</b>	Da latte Da carne
<b>Bovini</b>	Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Suini</b>	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezramento, Magronaggio e Finissaggio)
<b>Bufalini</b>	Da latte		

## 2 – CODIZIONI DI OPERATIVITÀ

### Art. 25 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:



- a) comunicare alla Società, per il tramite dell'Agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Nel caso in cui l'Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. successivo art. 30) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
- b) sottoscrivere la/le appendice/i di variazione contrattuale necessaria/e per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo articolo 28, nel solo caso in cui non vi abbia già provveduto il Contraente;
- c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e all'identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;
- d) consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e ad esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha presentato il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere una appendice di variazione contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.

**Il Contraente è tenuto a sottoscrivere la/e appendice/i di variazione contrattuale necessaria/e per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo articolo 28, nel solo caso in cui non vi abbia già provveduto l'Assicurato.**



**Art. 26 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie**

**L'Assicurazione decorre alla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Assicurato alla polizza Collettiva, che per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.** Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

**Per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di tre giorni.**

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:

- disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
- disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
- aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato

**L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall'Assicurato e dal Contraente.**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.**

**Art. 27 - Valore Assicurato dell'Allevamento**

**Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:**

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore Assicurato Unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

**Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti.**

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multisede – svezzamento/Magronaggio/finissaggio	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede - Scrofaia	Numero delle scrofe

**Il Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie “Costo di Rimozione delle carcasse animali” e “Costo di Distruzione delle carcasse animali”, è **determinato moltiplicando i seguenti fattori**:

<b>Valore Assicurato Unitario</b>	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

Nel solo caso di ubicazione dell'allevamento in comune ubicato ad altitudine superiore ai 700 m, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana, nei limiti indicati nel decreto prezzi vigente.

#### **Art. 28 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione**

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Nel caso di ubicazione dell'allevamento in comuni situati ad altitudini superiori ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, e superiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana.

Per gli Allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini inferiori ai ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, e inferiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni, tale maggiorazione verrà applicata in misura proporzionale al periodo di eventuale alpeggio.

Il **Premio Annuo del Certificato di Assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** è calcolato in pro rata (Premio rateo), espresso in 360 giorni per anno, dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli Allevamenti in cui venga interrotto lo Smaltimento delle carcasse animali per alcuni periodi dell'anno, a causa del conferimento delle carcasse stesse ad impianti per la produzione di esche da pesca, è possibile apportare una riduzione di premio proporzionale al periodo di cessazione del rischio, che l'**Agenzia** può richiedere alla Direzione fornendo copia di autodichiarazione di conferimento di carcasse animali per la produzione di esche da pesca.

Per le coperture con un periodo di osservazione uguale o superiore a sei mesi, il premio dovuto è determinato sulla base della sinistrosità pregressa, come regolato dal successivo articolo 29 – Adeguamento annuale delle condizioni di Polizza.

#### **Il Premio annuo minimo**

E' stabilito un premio minimo pari a tre mensilità, in ogni caso non inferiore a € 50 per certificato.



### **Il reintegro del massimale**

In caso di esaurimento del massimale, l'Assicurato o il Contraente sarà tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il reintegro del massimale che:

- avverrà tramite una appendice di variazione contrattuale emessa dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato o dal Contraente;
- comporterà la riattivazione della garanzia qualora sia stata sospesa a causa del raggiungimento del limite di rimborso;
- implicherà il pagamento di un premio pari a quello emesso complessivamente al momento dell'esaurimento del massimale.

### **I certificati emessi con i premi minimi annui di cui sopra non sono sottoposti all'obbligo di reintegro del massimale.**

All'Assicurato sarà altresì concessa la facoltà di procedere all'adeguamento dell'importo massimo rimborsabile di cui all'art.32, anche in assenza di superamento della soglia di sinistrosità del 170%.



### **Art. 29 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza**

La Società provvede:

- a) entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente.
- b) entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione verrà emessa una nuova polizza

Per le coperture in scadenza al 31 dicembre di ciascun annualità, la Società, elabora i preventivi di rinnovo per la successiva annualità, per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva, sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:

- S** : Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;  
**P** : l'importo totale dei premi dovuti.

### **Art. 29 bis – Adeguamento del premio in corso d'anno**

**Qualora il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetta un Decreto che modifichi i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio dovrà essere conseguentemente adeguato. A tal fine, la Compagnia emetterà un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo aggiuntivo che l'Assicurato dovrà pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.**

**In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Assicurato, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.**

### **Art. 30 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## 3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DELLA COPERTURA



### Art. 31 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;
- e) abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione siano sostenuti in forza di altra normativa vigente.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- f) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- g) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- h) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, relativamente alle Malattie oggetto dell'Assicurazione;
- j) da eventi non certi;
- k) dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali.

Fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. La sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- d. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- e. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.

Si intendono comunque inclusi i danni risultanti, causati o provocati, provenienti da o in relazione a quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, e non altrimenti esclusi da altre clausole previste delle presenti condizioni di assicurazione.

### Art. 32 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

La Società sarà impegnata al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- massimale per certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;
- massimale aggregato per i certificati con premio minimo, indicato all'art.28, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.

La Società sarà comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di ctg 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di ctg.1, senza che questo comporti l'obbligo del reintegro del massimale di cui al precedente art. 28.

**Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.**

**Per la sola tipologia produttiva “incubatoi”, alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, sarà applicato uno scoperto del 15%.**

# OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

## “COSA FARE IN CASO DI”

TANTE  
SCELTE,  
QUALI  
DOVERI?


### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

- SUBITO
- DOPO
- DA SOLI
- CON L'AGENTE

## 1 – EPIZOOZIE: CHE OBBLIGHI HO?

### Art. 33 – Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS),  UNICO NUMERO VERDE: **800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento, da confermare con l'invio, a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi:
- di copia della visura della B.D.N. riportante la qualifica sanitaria e la relativa data di acquisizione;
  - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali (oppure estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o dal Fascicolo Aziendale, aggiornate alla data del Sinistro;
- b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che, per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina, deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
- c) consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i documenti per le specie di seguito specificate:

Avicoli	Cunicoli
1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2.Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium;	1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2.Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie;

<p>3. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall'ASL competente;</p> <p>4. Autocertificazione rilasciata dall'Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione;</p> <p>5. Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.</p>	<p>3. Autodichiarazione di somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, validata dalla ASL competente.</p>
--	---

- d) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- e) consegnare a SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA -, via Urbana, 169/a 00184 ROMA – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- g) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società. Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

#### Art. 34 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni

La Società non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.

#### Abbattimento Forzoso

L'indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore ISMEA della specie e/o razza e della categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria** pari al 60%
- **al netto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Assicurato in base alla vigente normativa, calcolate nella misura minima pari al 40% del valore ISMEA,

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria <b>(max. = 60%)</b>
---------------------------------------	---	--	---	---

#### Mancato Reddito "BASIC"

L'indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	--

**L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "BASIC" è calcolato come segue:**

Abbattimento forzoso totale Fermo dell'allevamento	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	-----------------------	---	---

In caso di ordinanza sanitaria di durata superiore a 70 giorni di efficacia, saranno indennizzati ulteriori 20 giorni per coprire i costi di riorganizzazione produttiva.

Abbattimento forzoso parziale Mancata Produzione di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	---	---	-----------------------	---	---

#### Mancato Reddito "PLUS"

L'indennizzo della garanzia facoltativa per il Mancato Reddito Plus è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, in seguito al Sequestro dell'allevamento, per il quale è indennizzabile esclusivamente il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	---------------------------------------	---	---

**L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "PLUS" è calcolato come segue:**

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---------------------------	---	-----------------------	---	--

In caso di ordinanza sanitaria di durata superiore a 70 giorni di efficacia, saranno indennizzati ulteriori 20 giorni per coprire i costi di riorganizzazione produttiva, sempre entro il limite complessivo di 180 giorni totali.

Il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali è prestato nei limiti dei danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

#### **Art. 35 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo**

La Società liquiderà l'Indennizzo direttamente all'Assicurato **entro 45 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione e Quietanza da parte dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'indennizzo calcolato come indicato all'art. 34 viene liquidato applicando le tabelle di liquidazione stagionale sotto riportate.

Allevamento di API, nomade o stanziale

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti delle api								
Ubicazione dell'Apiario		Tra il 01/10 e il 31/01	Tra il 01/02 e il 15/03	Tra il 16/03 e il 15/04	Tra il 16/04 e il 15/05	Tra il 16/05 e il 15/06	Tra il 16/06 e il 31/08	Tra il 01/09 e il 30/09
<b>NORD</b>	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	5%	30%	70%	150%	125%	30%
<b>CENTRO</b>	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	10%	40%	90%	150%	110%	30%
<b>SUD</b>	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	5%	20%	55%	140%	140%	70%	40%
<b>ISOLE</b>	(Sicilia e Sardegna)	10%	30%	55%	150%	145%	50%	40%

### Allevamento Bufalini da Latte

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte	
Tra il 01/04 al 30/9	<b>1,1</b>
Tra il 1/10 e il 31/3	<b>0,9</b>


Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data del raggiungimento dell'eventuale accordo tra la Società e l'Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'art. 39 o all'esito dell'arbitrato irrituale.

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

## 2 – SMALTIMENTO: CHE OBBLIGHI HO?

### Art. 36 – Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato ha l'obbligo di:

1. comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS),  UNICO NUMERO VERDE: **800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento **la necessità di inviare le carcasse animali** all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Europea/Nazionale/Regionale il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale.
2. Precisare:
  - a. Per il materiale categoria 1  
Il numero riportato sul **marchio auricolare** del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare dovrà essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.  
Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

**b. Per il materiale di categoria 2**

Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi), stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi.

Qualora il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.

Nel solo caso in cui sia espressamente richiesto dalla Società, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento dovrà provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

**Art. 37 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni**

Il rimborso dei costi di Rimozione e di Distruzione è effettuato sulla base di fatture fiscalmente valide.

Il calcolo per la determinazione del rimborso dovuto a termini di polizza risulterà dalla moltiplicazione seguente:

<b>Rimborso</b>	=	Kg di carcasse animali	X	Prezzo al kg
-----------------	---	------------------------	---	--------------

La quantità di carcasse animali oggetto del rimborso, espressa in Kg, sarà dedotta dal Documento di Trasporto e dalla fattura, ferma la procedura regolata dal precedente "art. 33 – *Obblighi in caso di sinistro*", punti 2.a e 2.b.

Il prezzo al kg adottato nel calcolo sarà il minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

Nei casi di rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini **superiori ai 700 metri s.l.m.** per la Regione Piemonte, e **superiori ai 600 metri s.l.m.** per tutte le altre Regioni, sarà riconosciuta la Maggiorazione Montana.

Il costo dell'IVA riportato in fattura sarà rimborsato nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile.

Il regime IVA indicato dall'Assicurato nel certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l'intera annualità.

Saranno rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari siano espressi a capo, purché il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente Peso Convenzionale, sia inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

In tutti i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.

**Art. 38 - Pagamento del rimborso**

Il Rimborso, determinato secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali, verrà corrisposto direttamente all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento entro il termine di **45 giorni** dalla consegna della fattura alla Società, anche telematica.

Resta salvo il diritto di rivalsa della Società nel caso in cui non sia verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall'Allevamento Assicurato all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.



### 3 – NORME COMUNI PER I SINISTRI DI ENTRAMBE LE SEZIONI

#### **Art. 39 - Valutazione dei danni e arbitrato**

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte avrà 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.